



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

P R O V I N C I A D I F E R M O

SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato "D"

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA CUSTODIA DELLE AREE VERDI DENOMINATE LOTTO N. _____ - _____ DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno _____ il giorno ____ (____) del mese di _____, nel Comune di Sant'Elpidio a Mare con sede in Piazza Matteotti, 8, tra:

- _____, nata a _____ il _____, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area 4 – Servizi per le Infrastrutture” giusto Decreto Sindacale n. _____;

e

- il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di presidente dell'Associazione denominata _____, con sede a _____ in via _____ C.F./p.iva _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione definisce e disciplina i rapporti tra il Comune di Sant'Elpidio a Mare e l'Associazione “_____”, al fine di favorirne garantire la custodia e manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale di cui al lotto n. _____ denominato “_____”, quale risultante dalla scheda descrittiva allegata alla presente convenzione.

Art. 2 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'Associazione dovrà provvedere a propria cura e spese alla tutela dell'area a verde assegnata e, nello specifico dovrà garantire:

- CUSTODIA degli spazi verdi e delle aree assegnate per mantenere un decoro delle aree in linea con i principi di senso civico ed educazione ambientale;
- TAGLIO DELL'ERBA uniforme su tutta la superficie, per avere, con la frequenza richiesta dalla stagione, un risultato ottimale. Contestualmente alla tosatura devono essere eliminate le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sul tappeto erboso. Il materiale di risulta deve essere rimosso totalmente dall'area entro la giornata lavorativa. Lo smaltimento ed il trasporto in discarica dello stesso, raccolto in appositi contenitori (sacchi) può essere concordato telefonando all'ufficio ambiente competente al servizio di cui all'oggetto.
- POTATURA DI SIEPI ED ARBUSTI; spollonature; taglio di rami secchi, rotti o malati; risagomatura delle chiome (qualora ed ove necessario); il tutto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela degli alberi d'alto fusto e sempre previi accordi con il COMUNE.
- PULIZIA COSTANTE DELLE AREE, CARICO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI in esse rinvenibili, inserendo cartacce, lattine, bottiglie ecc. negli appositi cestini o contenitori; per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio dotare gli operatori dei

necessari ausili di protezione individuale, guanti o altre precauzioni, il tutto nel rispetto del vigente Servizio di Raccolta Differenziata.

- PICCOLE MANUTENZIONI di cestini e staccionate.
- IRRIGAZIONE delle essenze vegetali presenti (alberi, siepi ecc. presenti anche nelle fioriere della pubblica Piazza) nei modi e tempi adeguati alle essenze medesime, al fine di garantirne la normale vita vegetativa.
- APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI dove previsto.
- APERTURA E CHIUSURA campi polivalenti dove esistenti (accensione e spegnimento luci secondo modalità da concordare con l'Amministrazione)

L'Associazione inoltre è tenuta a segnalare all'ente le problematiche varie ed in particolare i seguenti fenomeni:

- PARASSITI, processionarie e fitopatie in genere, controllo dello stato vegetativo di tutte le essenze vegetali presenti nell'area;
- PUNTI LUCE SPENTI o mal funzionanti e controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo urbano presenti nell'area.
- ATTI DI VANDALISMO ai danni di piante, prati, terreno, staccionate, recinzioni, cancelli, panchine, giochi, elementi di arredo, punti luce.
- ABBANDONO DI RIFIUTI, ingombranti e/o speciali e presenza di siringhe;
- MANCATO VUOTAMENTO DEI CESTINI

Art. 3 – CONSERVAZIONE DELL'AREA

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nelle aree oggetto della presente convenzione, dandone semplice comunicazione all'Associazione.

Art. 5 – CONTROLLI SULLO STATO DELLE AREE A VERDE

L'Amministrazione comunale, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato delle aree a verde riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal contraente entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.

Art. 6 – INFRAZIONI A NORME E/O REGOLAMENTI

Infrazioni a norme e/o regolamenti da parte dell'ASSOCIAZIONE, oltre all'eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente danneggiato o asportato, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

Non sono in ogni caso ammessi interventi che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree e/o variazioni della loro destinazione urbanistica, quali interventi di tipo edilizio (realizzazione di capanni o edifici, ecc.) e/o piantumazione di colture agrarie (orti, frutteti, vigne, ecc.). Tali azioni comporteranno, oltre all'eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell' ASSOCIAZIONE, senza possibilità di rivalsa alcuna.

La recidiva a quanto sopra riportato, come anche in caso di affidamento a terzi delle opere di cui sopra, comporterà la decadenza immediata della CONVENZIONE, che sarà comunicata all'affidatario con lettera raccomandata.

Il COMUNE ha piena e incondizionata facoltà di autorizzare l'uso totale o parziale delle aree di verde pubblico oggetto della presente CONVENZIONE, previa comunicazione all'Associazione.

Art. 7 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Le attività di manutenzione devono essere svolte da soggetti iscritti all'Associazione.

L'associazione si impegna a mantenere attiva la propria partita I.V.A., a nominare un referente e a comunicare qualsiasi variazione o cessazione.

I costi di assicurazione per eventuali danni a cose, persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale che effettuerà le manutenzioni e i controlli, è a totale carico dell'ASSOCIAZIONE stessa, restando il COMUNE sollevato da qualunque responsabilità, mansione e spesa, nessuna esclusa.

Si da atto che l'ASSOCIAZIONE risulta in possesso di ASSICURAZIONE RCT, a garanzia delle operazioni che andrà ad eseguire con validità.

L'Associazione si impegna al rinnovo della polizza per tutto il periodo di durata della presente, pena la risoluzione con effetto immediato della stessa.

Altresì l' ASSOCIAZIONE si impegna:

- Alla gestione in costante e totale osservanza delle norme di Legge per la prevenzione degli infortuni, per l'igiene del lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente, sia per quanto riguarda la regolarità dei mezzi di lavoro, adottando tutte le iniziative, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose.
- Ad attenersi al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e, comunque, sempre in modo conforme a qualsiasi altra normativa inerente la sicurezza e regolamentazione legale per l'attività da svolgere.
- Ad applicare tutte le cautele che siano comprese nelle norme della buona tecnica necessarie a garantire la sicurezza, anche se non menzionate dalle norme di Legge.
- Alla presa a carico di tutte le opere e dei mezzi di protezione collettivi ed individuali necessari a garantire la sicurezza del personale e dei volontari presenti e parimenti dell'idoneità di tali mezzi.
- A mantenere estraneo il COMUNE da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali sinistri causati da inosservanza delle norme di legge sulla prevenzione infortuni e di ogni eventuale onere di rilievo e dal risarcimento di qualsiasi spesa conseguente per cause dimostrate ed oggettivamente imputabili all' ASSOCIAZIONE.
- Ad assumersi la totale responsabilità per il comportamento di volontari ed eventuali ditte nella interpretazione più estensiva del disposto dell'Art.2049 del Codice Civile, qualora si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti al COMUNE od a terzi, che reclamassero risarcimento per i danni stessi.

Art. 8 – RIMBORSO SPESE

Il contributo annuo è stabilito in Euro _____ e sarà corrisposto in due rate semestrali e presumibilmente il 30 aprile 2020 ed il 30 ottobre 2020.

Il personale del COMUNE potrà recarsi in qualunque momento presso le aree verdi pubbliche oggetto della convenzione, ai fini di verificare lo stato dei luoghi e controllare l'adempimento delle prestazioni previste nella medesima.

Nel caso in cui si riscontrino anomalie o lacune nello svolgimento, verrà avvisato telefonicamente il referente o il presidente dell' ASSOCIAZIONE affinché l'ASSOCIAZIONE provveda in merito entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni. In

difetto, il COMUNE potrà ricalibrare l'erogazione del contributo, contestando all' ASSOCIAZIONE le eventuali mancanze, a mezzo di diffida scritta.

Art. 9 - DURATA

La presente convenzione scadrà il _____.

Nel caso il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la convenzione a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

Art. 10 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione, che non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del Comune per le spese inerenti alla convenzione stessa.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale del Foro di Fermo.

Art. 12 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dalla convenzione, le parti rimandano alle disposizioni del codice civile ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4

IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE
